



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Ufficio II - Programmazione e controllo

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma



Registro – classif: DCOM

Federazione delle
Associazioni Nazionali
di Categorie Industriali Varie
“Confindustria Federvarie”
Via Petitti, 16
20149 – MILANO

c.a dott. Dino Renzi

OGGETTO: Richiesta di parere interpretativo sulle disposizioni in materia di tutela dal fumo passivo nei luoghi di lavoro.

Con riferimento alla richiesta in oggetto trasmessa da codesta Federazione, con nota prot. n. 145/10 del 24 maggio 2010, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

L'art. 51 della legge 3/2003, come è noto, impone il divieto di fumo nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti - accezione comprendente gli stessi lavoratori dipendenti in quanto «utenti» dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa - o al pubblico e di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. Tale definizione dei locali fumatori presupporrebbe che in essi non sia ammessa la presenza di lavoratori, ma esclusivamente di persone che intendono avvalersi della possibilità di fumare, senza esporre terzi agli effetti nocivi del fumo passivo.

Il comma 3 del citato articolo 51, tuttavia, afferma che negli esercizi di ristorazione i locali adibiti ai non fumatori devono avere superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione. Se ne deduce, pertanto, che negli esercizi dove è prevista la somministrazione di cibi o bevande non può non essere ammessa la presenza di lavoratori addetti al servizio, anche nei locali riservati ai fumatori. La Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 specifica, inoltre, in quali altre tipologie di locali chiusi, aperti ad utenti o al pubblico, è fatta salva la possibilità di attrezzare sale per fumatori, analogamente agli esercizi di ristorazione.

Si ritiene, pertanto che, stante la normativa attualmente vigente, in tali locali, anche nelle sale per fumatori sia possibile la temporanea presenza di lavoratori addetti a specifiche mansioni. Tuttavia, al fine della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, soggetti a svolgere la propria attività nei locali riservati ai fumatori, ancorché

adeguati ai requisiti tecnici dettati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003, il datore di lavoro deve attenersi agli obblighi imposti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, tra cui la preliminare valutazione della presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e la valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti.

Si ribadisce, inoltre, che ai sensi del comma 1, lettera d, dell'allegato 1 al citato DPCM del 23 dicembre 2003, i locali per fumatori non possono rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non fumatori, fatto salvo quanto già sopra evidenziato per i lavoratori.

Pertanto, nei locali per fumatori, anche nelle situazioni sopra descritte che vedano la presenza temporanea di lavoratori, non possono in nessun caso essere previste attività che comportino la presenza continuativa di lavoratori, né che obblighino i clienti non fumatori all'accesso al fine di usufruire dei servizi offerti dalla struttura (ad esempio: "self service", acquisto titoli di gioco, ecc.).

Il Direttore dell'Ufficio II
Dott.ssa Daniela Galeone

